

Sei in: [Homepage](#) » [News](#) » **PATTO DI STABILITA' INTERNO 2004**

# **PATTO DI STABILITA' INTERNO 2004**

## Quadro normativo

- Art. 28, legge 23 dicembre 1998, n. 448 (commi 1/8)
- Circolare 18 febbraio 1999, Ministero interno
- Circolare 12 marzo 1999, n. 11, Ministero tesoro
- Nota di Piero Giarda "Patto di stabilità - istruzioni per l'uso"
- Circolare 26 marzo 1999, n. 1, Ministero tesoro
- Circolare 13 ottobre 1999, n. 2, Ministero tesoro.
- Art. 30, legge 23 dicembre 1999, n. 488 (commi 1/8)
- Circolare 4 febbraio 2000, n. 4, Ministero tesoro.
- Circolare 17 febbraio 2000, n. 3, Ministero tesoro
- D.M. 1 agosto 2000
- Art.53, legge 23 dicembre 2000, n.388 (commi 1/8)
- D.M. 29 gennaio 2001
- Circolare 6 febbraio 2001, n.6, Ministero tesoro
- Art.24, legge 28 dicembre 2001, n.448, nel testo modificato dall'art.3, D.L. 22 febbraio 2002, n.13, convertito dalla legge 24 aprile 2002, n.75.
- Circolare 26 febbraio 2002, n.11, Ministero economia e finanze
- Circolare 4 marzo 2002, n.1/2002, Ministero interno
- D.M. 30 aprile 2002
- Artt. 29 e 34, c.11/13 e 17, legge 27 dicembre 2002, n.289
- Circolare 4 febbraio 2003, n.7, Ministero economia e finanze.
- Nota 19 marzo 2003, n.29944, Ragioneria generale dello Stato

- Artt. 1-quater e 1-quinquies, D.L. 31 marzo 2003, n.50, aggiunti dalla legge di conversione 20 maggio 2003, n.116.

- D.M. 24 giugno 2003

- Art.3, commi 50 e 169, legge 24 dicembre 2003, n.350

Ad eccezione di un correttivo, seppure significativo, riguardante l'esclusione ai fini del calcolo del disavanzo finanziario 2003 e successivi dei maggiori oneri di personale per il biennio contrattuale 2002-2003 e per i progetti finalizzati all'istruttoria delle domande di sanatoria edilizia, e di un adeguamento o modifica normativa, la legge finanziaria 2004 (legge 24 dicembre 2003, n.350) non interviene sulle regole del "patto di stabilità interno".

La disciplina per il 2004 e per gli anni successivi resta, quindi, quella dettata dalla legge finanziaria 2003 (legge 27 dicembre 2002, n.289) con le modifiche intervenute nel corso dell'anno 2003. Restano, quindi, confermate le disposizioni che hanno ad oggetto:

- 1) ridefinizione dei criteri per la determinazione del saldo finanziario programmatico, sempre quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti, per gli anni 2003 e 2004;
  - 2) estensione dell'obiettivo programmatico del saldo finanziario, oltre che ai dati di cassa, anche alla gestione di competenza, nel triennio 2003-2005;
  - 3) differenziazione fra province e comuni nella determinazione del saldo programmatico, quale obiettivo di competenza e cassa per gli anni 2003 e 2004;
  - 4) inclusione delle spese in conto capitale nella determinazione del saldo finanziario per l'anno 2005 che, pertanto, viene calcolato quale differenza tra le entrate finali e le spese finali;
  - 5) applicazione di un pesante sistema sanzionatorio su tre diversi campi d'azione, per ciascuno degli anni successivi a quello per il quale è stato accertato il mancato conseguimento degli obiettivi 2003-2005;
  - 6) rafforzamento del sistema di monitoraggio, con l'ulteriore obbligo di verifica dell'andamento delle entrate, delle spese e dei saldi trimestrali, esteso a tutti gli enti obbligati al rispetto delle regole del patto;
  - 7) introduzione di un sistema di austerità infrannuale nei casi di andamento squilibrato dei saldi periodici, con restrizione dei pagamenti fino al riassorbimento degli scostamenti registrati;
  - 8) coinvolgimento diretto e formale del collegio dei revisori nelle verifiche sul rispetto degli obiettivi.
- Una serie di precetti innovativi, quelli che hanno ridisegnato la mappa delle regole, sui quali le valutazioni tendono, per gli aspetti esclusivamente tecnici, al positivo:

- la ridefinizione dei criteri per la determinazione dei saldi (punti da 1 a 4), pur con la fissazione di obiettivi programmatici ambiziosi e, conseguentemente, di gravoso impegno, "ripulisce" in modo completo la disciplina, senza più alcun rinvio a norme precedenti, per cui tutte le regole dall'anno 2003 sono ascrivibili alle disposizioni dettate dal solo articolo 29 della legge finanziaria 2003;

- la non riproposizione dei maldestri vincoli sui pagamenti e sugli impegni, che hanno caratterizzato il "patto" 2002, restituisce coerenza ai comportamenti finanziari degli enti, che devono assicurare il raggiungimento degli obiettivi sui saldi, e riconcilia l'esigenza del rigoroso controllo dei flussi di spesa con l'autonomia finanziaria di

entrate.

Insomma, una disciplina meno incerta e approssimativa rispetto a quanto era stato precedentemente imposto. Ma non per questo, è meno traumatico e complesso il quadro degli adempimenti.

La responsabilità degli organi degli enti tenuti a rispettare e fare rispettare le regole crescono con l'appesantimento del sistema sanzionatorio.

Le incombenze sempre più gravose e articolate per il formale, obbligatorio monitoraggio degli obiettivi infrannuali coinvolgono tutto il mondo delle autonomie soggetto al "patto". Anche se, pur ben accetto l'obbligo di previsione cumulative (per trimestre) di cassa del saldo finanziario, resta l'incoerenza del termine per l'elaborazione del documento previsionale rispetto alla scadenza per l'approvazione dei bilanci.

A fronte dell'incoerenza dei termini e delle scadenze per l'elaborazione dei dati previsionali e per il monitoraggio dei primi due trimestri, si è registrata, tuttavia, con compiacimento, la cancellazione delle pesanti e scorrette restrizioni dei pagamenti nel caso di (anche modestissimo) andamento squilibrato dei saldi periodici, che rischiavano di svilire la validità delle previsioni infrannuali, per "l'acume", quale atteggiamento di difesa alle gravose restrizioni, che avrebbe potuto ispirare le tecniche elaborative.

Il coinvolgimento e la responsabilizzazione, infine, del collegio dei revisori nelle verifiche sul rispetto degli obiettivi, è in linea con l'accresciuta valenza dei controlli interni e, nel contesto, del ruolo dell'organo revisionale. Resta il dubbio se nuove competenze che impongono la verifica del rispetto di disposizioni normative (che riecheggiano i contenuti del defunto controllo di legittimità, insito nei comportamenti e negli atti dei responsabili dei servizi competenti) non smaturino, invece, il ruolo del collegio, in aggiunta agli elementi di perturbazione che, purtroppo, spesso, caratterizzano negli enti il sistema revisionale.

## GLI OBIETTIVI

1. Province e comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nel triennio 2003-2005 sono impegnati a contenere i saldi finanziari di cassa e di competenza entro obiettivi programmati. (art.29, legge 27 dicembre 2002, n.289).

1.1. L'obiettivo del miglioramento dei saldi finanziari si applica distintamente a ciascun ente.

1.2. Le disposizioni del patto di stabilità interno costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli artt.117 e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Le prescrizioni sui risultati da raggiungere non costituiscono requisiti di legittimità dei documenti di bilancio e delle deliberazioni in genere assunte od omesse dalle amministrazioni ma sono rilevanti dal punto di vista della responsabilità del sistema delle autonomie locali e di ciascun ente in caso di mancato raggiungimento dei risultati stessi. (Circolare Ministero interno, 18 febbraio 1999; circolare Ministero tesoro, 12 marzo 1999, n.11)

3. Le regole del patto di stabilità interno possono, ragionevolmente, produrre effetti sulla determinazione degli stanziamenti del bilancio di previsione, o nella fase iniziale o nel corso delle successive variazioni. (circolare Ministero economia e finanze, 26 febbraio 2002, n.11).

3.1. Le regole del patto non fanno riferimento alle previsioni di bilancio per cui, nella predisposizione del bilancio di previsione, le regole stesse non possono che incidere indirettamente. (circolare Ministero economia e finanze, 4 febbraio 2003, n.7).

3.2. 'E, tuttavia, ragionevole ipotizzare che un'azione strutturale di riduzione dei disavanzi abbia conseguenze sul processo di formazione dei bilanci e, quindi, sulle previsioni di competenza e che, conseguentemente, possa produrre effetti sulla determinazione degli stanziamenti del bilancio di previsione.

4. Sul raggiungimento dell'obiettivo, il patto di stabilità interno deve intendersi prescrittivo; sulle modalità di raggiungimento, programmatico. (Circolare Ministero tesoro. 12 marzo 1999. n.11).

5. Per la determinazione della popolazione di riferimento, da considerare ai fini dell'applicazione delle regole del patto di stabilità interno, si applica il criterio previsto dall'art.156 del TUEL, ossia quello della popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT

6. Alle finalità del patto di stabilità interno provvedono le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per gli enti locali dei rispettivi territori.  
(art.29, c.18, legge 27 dicembre 2002, n.289).

6.1. Qualora non vi provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applica la disciplina nazionale.

## MIGLIORAMENTO DEI SALDI FINANZIARI

### Azioni utili per il raggiungimento degli obiettivi

1. Pur non essendo stata esplicitamente riproposta la norma, va ricordato che, nel miglioramento del saldo annuo, deve essere mantenuta la corrispondenza tra funzioni e risorse, al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa.  
(art.28, c.7, legge 23 dicembre 1998, n.448).

1.1. La corrispondenza tra funzioni e risorse deve essere verificata attraverso le procedure del controllo di gestione.

2. Pur non essendo state esplicitamente riproposte, vanno ricordate le azioni utili al miglioramento del saldo:

- a) efficienza, aumento della produttività e riduzione dei costi di gestione;
- b) contenimento del tasso di crescita della spesa corrente;
- c) accertamenti tributari per aumentare la base imponibile;
- d) maggiore finanziamento dei servizi pubblici con prezzi e tariffe;
- e) dismissioni di immobili di proprietà non funzionali allo svolgimento dell'attività istituzionale;
- f) riduzione della spesa per il personale;
- g) limitazione del ricorso a contratti a termine al di fuori della dotazione organica;
- h) limitazione delle consulenze esterne;
- i) soppressione degli organismi collegiali non ritenuti indispensabili;
- l) sviluppo di iniziative per la stipula di contratti di sponsorizzazione, di accordi e di convenzioni, allo scopo di realizzare maggiori economie nella gestione;
- m) riduzione del ricorso all'affidamento diretto a società controllate o ad aziende speciali nella concessione di servizi pubblici;
- n) sviluppo di iniziative per il ricorso, negli acquisti di beni e servizi, alla formula del contratto a risultato.
- o) rimozione degli ostacoli per l'accesso di nuovi soggetti privati nel mercato dei servizi pubblici;
- n) promozione dello sviluppo dei servizi pubblici locali mediante l'utilizzo di tecniche di

p) promozione dello sviluppo del servizio pubblico locale mediante l'accesso al finanziamento con ricorso esclusivo a capitali privati;

q) reinvestimento delle somme accantonate per ammortamento.  
(art.28, c.2 e 2 bis, legge 23 dicembre 1998, n.448).

3. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dei saldi finanziari di cassa e di competenza, gli enti possono costituire società consortili con locali strutture specialistiche universitarie, di ricerca e di alta formazione europea per l'attuazione dei necessari controlli.  
(art.29, c.13, legge 27 dicembre 2002, n.289).

## IL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER IL TRIENNIO 2003/2005

### Saldo finanziario di cassa 2003

1. Per le province, il saldo programmatico di cassa da rispettare non potrà essere superiore al saldo finanziario di cassa effettivo 2001 migliorato del 7%.  
(art.29, c.4, legge 27 dicembre 2002, n.289).

1.1. Per l'anno 2003 il saldo è calcolato con i seguenti criteri:

(+) entrate titolo I, escluse quelle derivanti dalla compartecipazione all'Irpef;

(+) entrate titolo II, al netto di tutti i trasferimenti correnti dell'Unione europea, dello Stato e degli enti che partecipano al patto di stabilità interno;

(+) entrate titolo III;

(+) entrate titolo IV, al netto di tutti i trasferimenti in conto capitale dell'Unione europea, dello Stato e degli altri enti che partecipano al patto di stabilità interno, ed esclusi, altresì, i proventi delle dismissioni di beni immobiliari e finanziari e le riscossioni di crediti;

(-) spese titolo I, al netto degli interventi per interessi, delle spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea, di quelle connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate, nonché degli oneri aventi carattere di eccezionalità derivanti esclusivamente da calamità naturali e per lo svolgimento delle elezioni amministrative;

= saldo finanziario.  
(art.29, c.5).

1.2. Fra le entrate tributarie del titolo I non devono essere considerate quelle connesse alla compartecipazione Irpef.

1.3. Fra le entrate del titolo II, non devono essere considerati i trasferimenti registrati alla categoria 1<sup>^</sup> (Stato), 2<sup>^</sup> e 3<sup>^</sup> (regioni), 4<sup>^</sup> (Unione europea) e 5<sup>^</sup> solo per la parte riguardante gli altri enti del settore pubblico che partecipano al patto (province, comuni).

1.4. Fra le entrate del titolo IV, non devono essere considerati:

a) i proventi delle dismissioni di beni immobiliari e finanziari registrati alla categoria 1<sup>^</sup>.

- a) i proventi delle dismissioni di beni immobiliari e finanziari registrati alla categoria 1<sup>a</sup>;
- b) i trasferimenti registrati alla categoria 2<sup>a</sup> (Stato), 3<sup>a</sup> (regioni), 4<sup>a</sup> solo per la parte riguardante gli altri enti del settore pubblico che partecipano al patto (province, comuni) e l'unione europea e/o 5<sup>a</sup> qualora vi siano registrati i trasferimenti dell'unione europea;
- c) le riscossioni registrate alla categoria 6<sup>a</sup> per riscossioni di crediti, al netto di eventuali entrate relative ad operazioni di natura non finanziaria provenienti dal settore privato.

1.5. Fra le spese correnti del titolo I, non devono essere considerati:

- a) gli interessi passivi, afferenti l'intervento 06;
- b) i pagamenti afferenti a quegli interventi in cui le risorse di copertura da trasferimenti dall'U.E., abbiano la stessa specifica destinazione, e sino all'ammontare del relativo finanziamento già effettuato, non potendosi portare in detrazione la maggiore spesa finanziata dall'ente con risorse proprie;
- c) le spese che rivestono il carattere dell'eccezionalità, derivanti da eventi calamitosi, nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative;
- d) le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali.

1.6. Il confronto delle riscossioni e dei pagamenti tra l'anno 2001 e l'anno 2003 è effettuato, sempre sulle voci di entrata e di spesa considerate ai fini del patto di stabilità interno, come segue:

Anno 2001

+ Entrate riscosse (determinate come al precedente punto 1.1.) da conto del bilancio 2001  
 - Spese pagate (determinate come al precedente punto 1.1.) da conto del bilancio 2001  
 = Saldo finanziario effettivo 2001  
 - 7% del saldo (ad incremento dell'avanzo o a decremento del disavanzo finanziario effettivo)  
 = Saldo programmatico di cassa 2003

Anno 2003

+ Entrate riscosse (come determinate al precedente punto 1.1.)  
 - Spese erogate (come determinate al precedente punto 1.1.)  
 = Saldo finanziario di cassa 2003

1.7. L'obiettivo risulterà conseguito se al 31 dicembre 2003 il saldo finanziario di cassa 2003 sarà risultato pari o inferiore al saldo programmatico di cassa 2001

2. Per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, il saldo programmatico di cassa da rispettare non potrà essere superiore al saldo finanziario di cassa effettivo 2001.  
 (art.29, c.7, legge 27 dicembre 2002, n.289).

2.1. Per l'anno 2003 il saldo è calcolato, con i seguenti criteri:

- (+) entrate titolo I, escluse quelle derivanti dalla compartecipazione all'Irpef;
- (+) entrate titolo II, al netto di tutti i trasferimenti correnti dell'Unione europea, dello Stato e degli enti che partecipano al patto di stabilità interno;
- (+) entrate titolo III;
- (+) entrate titolo IV, al netto di tutti i trasferimenti in conto capitale dell'Unione europea, dello Stato e degli altri enti che partecipano al patto di stabilità interno, ed esclusi, altresì, i proventi delle dismissioni di beni immobiliari e finanziari e le riscossioni di crediti;
- (-) spese titolo I, al netto degli interventi per interessi, delle spese sostenute sulla base di

(-) spese titolo I, al netto degli interventi per interessi, delle spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea, nonché degli oneri aventi carattere di eccezionalità derivanti esclusivamente da calamità naturali e per lo svolgimento delle elezioni amministrative;

= saldo finanziario.

(art.29, c.5).

2.2. Fra le entrate tributarie del titolo I non devono essere considerate quelle connesse alla compartecipazione Irpef.

2.3. Fra le entrate del titolo II, non devono essere considerati i trasferimenti registrati alla categoria 1<sup>^</sup> (Stato), 2<sup>^</sup> e 3<sup>^</sup> (regioni), 4<sup>^</sup> (unione europea) e 5<sup>^</sup> solo per la parte riguardante gli altri enti del settore pubblico che partecipano al patto (province, comuni).

2.4. Fra le entrate del titolo IV, non devono essere considerati:

- a) i proventi delle dismissioni di beni immobiliari e finanziari registrati alla categoria 1<sup>^</sup>;
- b) i trasferimenti registrati alla categoria 2<sup>^</sup> (Stato), 3<sup>^</sup> (regioni), 4<sup>^</sup> solo per la parte riguardante gli altri enti del settore pubblico che partecipano al patto (province, comuni) e l'unione europea e/o 5<sup>^</sup> qualora vi siano registrati i trasferimenti dell'unione europea;
- c) le riscossioni registrate alla categoria 6<sup>^</sup> per riscossioni di crediti, al netto di eventuali entrate relative ad operazioni di natura non finanziaria provenienti dal settore privato.

2.5. Fra le spese correnti del titolo I, non devono essere considerati:

- a) gli interessi passivi, afferenti l'intervento 06;
- b) i pagamenti afferenti a quegli interventi in cui le risorse di copertura da trasferimenti dall'U.E., abbiano la stessa specifica destinazione, e sino all'ammontare del relativo finanziamento già effettuato, non potendosi portare in detrazione la maggiore spesa finanziata dall'ente con risorse proprie;
- c) le spese che rivestono il carattere dell'eccezionalità, derivanti da eventi calamitosi, nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative.

2.6. Il confronto delle riscossioni e dei pagamenti tra l'anno 2001 e l'anno 2003 è effettuato, sempre sulle voci di entrata e di spesa considerate ai fini del patto di stabilità interno, come segue:

Anno 2001

+ Entrate riscosse (determinate come al precedente punto 2.1.) da conto del bilancio 2001  
 - Spese pagate (determinate come al precedente punto 2.1.) da conto del bilancio 2001  
 = Saldo finanziario effettivo 2001  
 = Saldo programmatico di cassa 2003

Anno 2003

+ Entrate riscosse (come determinate al precedente punto 2.1.)  
 - Spese erogate (come determinate al precedente punto 2.1.)  
 = Saldo finanziario di cassa 2003

2.7. Al fine di rendere omogenei i dati dell'anno 2001 con quelli dell'anno 2003, devono essere portate in detrazione dalle riscossioni dei tributi 2001 le minori entrate derivanti da:

- a) minori introiti 2003, rispetto al 2001, per addizionale comunale sui consumi di energia elettrica, per effetto della abolizione dell'addizionale sul consumo nei luoghi diversi dalle abitazioni (art.10, legge 133/1999) che, relativamente agli esercizi dal 2000 al 2003, sono stati compensati da incremento dei trasferimenti statali nel 2003;
- c) minori introiti 2003, rispetto al 2001, per imposta di pubblicità, per effetto dell'esenzione disposta dal 2002 (art.10, legge 448/2001), compensati da incremento dei trasferimenti statali (nota ragioneria generale della Stato, 19 marzo 2003, prot. n.29944).

2.8. Il saldo finanziario 2001, che costituisce obiettivo da raggiungere nel 2003, deve, pertanto, essere rideterminato sulla base di tale criterio.

3. L'obiettivo risulterà conseguito se al 31 dicembre 2003 il saldo finanziario di cassa 2003 sarà risultato pari o inferiore al saldo programmatico di cassa 2001

4. La diversità di calcolo del saldo finanziario, rispetto all'anno 2001, e la diversità delle detrazioni da apportare alle entrate e alle spese, impone il ricalcolo del saldo finanziario 2001 secondo le nuove regole per il 2003.

(circolare ministero economia e finanze, 4 febbraio 2003, n.7).

4.1. Il saldo finanziario effettivo 2001 da porre a base come obiettivo di saldo 2003 non è, pertanto, quello realizzato per lo stesso anno ai sensi dell'art.53 della legge finanziaria 2001.

5. Nel calcolo del saldo finanziario, non va considerato il fondo di cassa rilevato al 1° gennaio dell'anno.

6. Qualora nel corso dell'esercizio siano registrati incassi senza reversali o pagamenti senza mandati, deve procedersi ad una rapida regolarizzazione dei sospesi e, in ogni caso, ad inserire i dati nei modelli utili per il monitoraggio.

### Saldo finanziario di competenza 2003

1. Sia le province che i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono rispettare l'obiettivo del saldo programmatico 2003, oltre che in termini di cassa, anche in termini di competenza. (art.29, c.4 e 6, legge 27 dicembre 2002, n.289).

2. Per le province, il saldo programmatico di competenza 2003 non potrà essere superiore al medesimo saldo effettivo 2001, migliorato del 7%, e dovrà essere determinato con gli stessi criteri di quello di cassa. (art.29, c.5).

3. Per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, il saldo programmatico di competenza 2003 non potrà essere superiore al medesimo saldo effettivo 2001 e dovrà essere determinato con gli stessi criteri di quello di cassa.

(art.29, c.7)

(art.27, c.1).

4. Per la determinazione dei saldi, valgono le stesse indicazioni di cui al precedente “Saldo finanziario di cassa 2003”, sostituendo alle riscossioni e pagamenti gli accertamenti ed impegni.

4.1. Fra le spese correnti del titolo I, rispetto alle indicazioni relative al saldo finanziario di cassa, non devono essere considerati gli impegni relativi ai maggiori oneri di personale per il biennio contrattuale 2002-2003.  
(art.3, c.50, legge 24 dicembre 2003, n.350).

#### Esclusione dal patto 2003

1. I comuni di nuova istituzione negli anni 2002 e 2003 per i quali non è possibile operare il confronto con l'anno 2001, in quanto i comuni stessi non erano operanti, sono considerati quali comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e, pertanto, esclusi dall'obbligo del rispetto del patto di stabilità interno 2003.

(art.29, c.6-bis, aggiunto alla legge 27 dicembre 2002, n.289, dall'art.1-quinquies, aggiunto al D.L. 31 marzo 2003, n.50, dalla legge di conversione 20 maggio 2003, n.116).

#### Saldo finanziario di cassa e di competenza 2004

1. Per le province e per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, il saldo programmatico di cassa e di competenza 2004 non potrà essere superiore al rispettivo saldo finanziario 2003, incrementato del tasso di inflazione programmato indicato nel Dpef (pari all 1,7%).

(art.29, c.10, legge 27 dicembre 2002, n.289).

1.1. Per gli enti con saldo finanziario 2003 positivo, tale saldo potrà essere peggiorato (riduzione dell'avanzo) per l'anno 2004 non oltre l'1,7%.

1.2. Per gli enti con saldo finanziario 2003 negativo, tale saldo potrà crescere (aumento del disavanzo) per l'anno 2004 non oltre l'1,7%.

1.3. Il saldo finanziario 2003 sul quale applicare l'incremento dell'1,7% è quello effettivo, se risulta essere migliorativo di quello programmato, oppure quello programmato, se l'obiettivo 2003 non è stato rispettato per effetto di un saldo effettivo 2003 che lo ha sfiorato.

2. La determinazione dei saldi dovrà essere operata con gli stessi criteri di cui all'anno 2003.

2.1. Fra le spese correnti del titolo I, rispetto ai saldi determinati con criteri dell'anno 2003, non devono essere considerati gli impegni ed i pagamenti relativi a:

- maggiori oneri di personale per il biennio contrattuale 2002-2003;
- progetti finalizzati all'istruttoria delle domande di sanatoria edilizia finanziati con i relativi diritti ed oneri.

(art.3, c.50, legge 24 dicembre 2003, n.350)

(art.5, c.50, legge 25 dicembre 2005, n.550).

## Saldo finanziario di cassa e di competenza 2005 e successivi

1. Per le province e per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, il saldo programmatico di cassa e di competenza 2005 è calcolato quale differenza tra le entrate finali e le spese finali.

(art.29, c.11, legge 27 dicembre 2002, n.289).

1.1. Per l'anno 2005, il saldo, sia sui dati di cassa che su quelli di competenza, è calcolato con i seguenti criteri:

(+) entrate titolo I, escluse quelle derivanti da compartecipazioni erariali;

(+) entrate titolo II, escluso i trasferimenti correnti dell'Unione europea, dello Stato e degli enti che partecipano al patto di stabilità interno;

(+) entrate titolo III;

(+) entrate titolo IV, escluso i trasferimenti in conto capitale dell'Unione europea, dello Stato e degli enti che partecipano al patto di stabilità interno ed esclusi, altresì, i proventi delle dismissioni di attività finanziarie e le riscossioni di crediti;

(-) spese titolo I;

(-) spese titolo II, al netto delle spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività finanziarie, dei conferimenti di capitale e delle concessioni di crediti;

= saldo finanziario.

1.2. Il saldo programmatico di cassa e di competenza 2005 non potrà essere superiore al rispettivo saldo finanziario 2003, incrementato del 7,8%.

(art.29, c.12).

1.3. Per gli enti con saldo finanziario 2003 positivo, tale saldo potrà essere peggiorato (riduzione dell'avanzo) per l'anno 2005 non oltre il 7,8%.

1.4. Per gli enti con saldo finanziario 2003 negativo, tale saldo potrà crescere (aumento del disavanzo) per l'anno 2005 non oltre il 7,8%.

1.5. Il saldo finanziario 2003 sul quale applicare l'incremento dell'7,8% è quello effettivo, se risulta essere migliorativo di quello programmato, oppure quello programmato, se l'obiettivo 2003 non è stato rispettato per effetto di un saldo effettivo 2003 che lo ha sfiorato.

2. Per gli anni successivi al 2005, i saldi non potranno essere superiori a quelli risultanti dai saldi finanziari effettivi del penultimo anno precedente, incrementati o ridotti di una percentuale che sarà definita annualmente dalla legge finanziaria.

## Il mancato raggiungimento degli obiettivi

1. Agli enti locali obbligati al rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per gli anni 2003 e successivi e che non abbiano raggiunto gli obiettivi del saldo programmatico di cassa e/o di competenza è imposto:

a) il blocco delle assunzioni di personale a qualsiasi titolo;

b) il blocco dell'indebitamento per gli investimenti;

c) il contenimento della spesa per acquisto di beni e servizi in misura pari a quella dell'anno 2001 ridotta almeno del 10%.

(art.29, c.15, legge 27 dicembre 2002, n.289).

1.1. Il sistema sanzionatorio di cui al punto precedente si applica per ciascun anno successivo a quello per il quale è stato accertato il mancato conseguimento degli obiettivi.

#### Vincoli 2004 alle assunzioni di personale a tempo indeterminato

1. Agli enti locali obbligati al rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2003 e che non abbiano raggiunto l'obiettivo è fatto divieto, nell'anno 2004, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.  
(art.3, c.60, legge 24 dicembre 2003, n.350).

1.1. Alla copertura dei posti disponibili non può provvedersi neppure mediante ricorso alle procedure di mobilità, sia su base regionale che fuori dalla regione di appartenenza del comune o della provincia.

1.2. Sono escluse dal divieto, previa autocertificazione, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze agli enti locali, il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unità di personale.

1.3. Sono, altresì, escluse dal divieto le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, per le quali l'ente nel momento in cui ne programma l'assunzione in deroga, dovrà dimostrarne la non sostituibilità in relazione alla propria struttura organizzativa.  
(art.3,c.53)

1.4. Sono, ancora, escluse dal divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, le assunzioni relative alle categorie protette.  
(art.3, c.53).

1.5. Le assunzioni effettuate in violazione delle precedenti disposizioni sono nulle di diritto e, come tali, insanabili.

1.6. Sono, infine, escluse dal divieto le assunzioni previste e autorizzate per il D.P.C.M. 12 settembre 2003 e non ancora effettuate al 1° gennaio 2004.  
(art.3, c.53).

2. In caso di assunzione di personale a tempo indeterminato, i singoli enti locali devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno 2003.

2.1. L'autocertificazione, resa dal responsabile dei servizi finanziari, dovrà formare parte integrante del piano assunzionale per l'ente che, in ogni caso, ai sensi dell'art.91, c.1, del TUEL, dovrà essere adottato dai competenti organi di governo dell'ente.  
(circolare Ministero interno, 4 marzo 2002, n.1/2002).

3. Negli enti soggetti per l'anno 2004 a limitazione delle assunzioni, i termini di validità delle graduatorie sono prorogati di un anno.  
(art.3, c.61, legge 24 dicembre 2003, n.350).

3.1. Il predetto termine decorre, in ogni caso, dalla data di entrata in vigore della graduatoria stessa e non fa riferimento all'anno solare di attinenza.

3.2. Nei casi di assunzione a tempo indeterminato con utilizzo di graduatoria di concorso vigente, non sussiste l'obbligo della preventiva comunicazione ai sensi dell'art.34 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.265.

(parere dipartimento funzione pubblica, 15 ottobre 2003, n.179/2003).

#### Vincoli 2004 alle assunzioni con incarichi a contratto

1. La spesa relativa alle assunzioni di personale a tempo determinato o con convenzioni, ovvero per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa relativamente agli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità 2003, non può superare nell'anno 2004 quella sostenuta, al medesimo titolo, quale media nel triennio 1999-2001, ridotta del 10%.

(art.3, c.65, legge 24 dicembre 2003, n.350).

1.1. Sono esclusi dalla limitazione i contratti relativi agli incarichi di direttore generale.

1.2. Non sono escluse le assunzioni a tempo determinato di personale delle polizie municipali.

2.3. Per le assunzioni a tempo determinato, occorre fare riferimento alle seguenti fattispecie esemplificative:

- contratti di formazione e lavoro, previsti dall'art.3 del CCNL;
- contratti a termine, previsti dall'art.7 del CCNL;
- contratti a tempo determinato per gli uffici di supporto agli organi di direzione politica, previsti dall'art.90, c.1, del TUEL;
- contratti a tempo determinato per la copertura di posti di responsabili di servizi o uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, negli enti in cui è prevista la dirigenza, a termini dell'art.110, c.1 e 2, del TUEL;
- contratti a tempo determinato di alte specializzazioni, di dirigenti o di funzionari nell'area direttiva, negli enti in cui non è prevista la dirigenza, a termini dell'art.110, c.2, del TUEL.

(circolare ministero interno, 4 marzo 2002, n.1/2002).

2.4. Per il personale in convenzione occorre fare riferimento alle seguenti fattispecie esemplificative:

- convenzioni a termine per collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, previste dall'art.110, c.6, del TUEL;
- incarichi individuali ad esperti di provata competenza, per esigenze cui non può farsi fronte con personale in servizio, a termini dell'art.7, c.6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165

2.5. Per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa occorre fare riferimento alla

fattispecie di cui all'art.47, lett. c bis, del TUIR.

## Le verifiche

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti devono trasmettere trimestralmente, entro 30 giorni dalla fine del trimestre di riferimento, al ministero dell'economia e finanze, dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa. (art.29, c.13, legge 27 dicembre 2002, n.289).

1.1. I prospetti contenenti le informazioni per l'anno 2003 sono stati definiti con decreto del ministero dell'economia e finanze 24 giugno 2003. (in G.U. n.158 del 10 luglio 2003).

1.2. Le informazioni trimestrali devono essere fornite anche all'ANCI, all' UNCEM e all'UPI. (art.29, c.17).

2. Nel quadro del monitoraggio dei conti pubblici ed al fine di consentire l'acquisizione in via preliminare di informazione utili ad assicurare al fabbisogno di cassa un andamento coerente con gli obiettivi programmati nel patto di stabilità e crescita, le province ed i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti devono fornire informazioni relative alla programmazione dei flussi di cassa al ministero economia e finanza, dipartimento ragioneria generale dello stato, ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni. (circolare ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello Stato, ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, 17 aprile 2002, n.18).

2.1. Gli enti interessati devono segnalare, entro la fine di ciascun bimestre, se nel bimestre successivo prevedono di procedere a pagamenti per un ammontare complessivo superiore al 102% dei pagamenti disposti nel corrispondente bimestre dell'anno precedente e quale importo di detto ammontare ritengono di prelevare, tramite i propri tesoreri, dalle contabilità speciali di tesoreria unica a loro intestate.

2.2. La segnalazione deve essere corredata da una sintetica esposizione delle motivazioni che determinano la prevista eccedenza di spesa.

2.3. Le informazioni devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica infoigepa@tesoro.it.

3. Con decreto ministeriale che avrebbe dovuto essere emanato entro il 30 giugno 2003, saranno stabiliti tempi, modalità e protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica alla sezione enti locali della Corte dei conti dei dati relativi al patto di stabilità interno. (art.28, c.7, legge 27 dicembre 2002, n.289).

3.1. Tutti i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 60.000 abitanti che si trovano nel territorio delle regioni a statuto ordinario hanno trasmesso, entro il 10 settembre 2003, alla sezione autonomie della Corte dei conti, il modello sul monitoraggio del patto di stabilità interno per l'anno 2002. (deliberazione Corte dei conti sezione autonomie, 9 luglio 2003, n.7/2003).

4. Tutti gli enti locali obbligati al rispetto del patto di stabilità interno devono predisporre, entro il mese di febbraio, una previsione del saldo finanziario, solo in termini di cassa, coerente con l'obiettivo annuale, da comunicare al ministero dell'economia e finanze. (art.29, c.17, legge 27 dicembre 2002, n.289).

4.1. La previsione cumulativa del saldo finanziario di cassa deve essere articolata per trimestri e costituisce obiettivo periodico da rispettare.

4.2 Il termine di legge per la predisposizione dei saldi trimestrali cumulati di cassa fissato al 29 febbraio 2004 è, di fatto, rinviato al 31 marzo 2004, in coincidenza con il termine di deliberazione del bilancio, salvo deliberazione anticipata.

4.3. Dopo la valutazione di coerenza del collegio dei revisori, gli obiettivi trimestrali e quello annuale, redatti su modello allegato alla circolare, devono essere comunicati dalle province e dai comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti al ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello Stato, I.Ge. P.A. – Ufficio II, e dai comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 60.000 abitanti alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio, entro il 30 aprile 2004, salvo anticipata deliberazione del bilancio.

4.4. Nel corso dell'esercizio, gli enti possono rettificare i propri obiettivi trimestrali che, dopo una nuova valutazione di coerenza da parte del collegio dei revisori, devono essere ritrasmessi come al punto precedente.

4.5. Le comunicazioni devono essere trasmesse anche alle rispettive Associazioni (ANCI, UNCEM, UPI).

5. Alla verifica del rispetto dell'obiettivo periodico e della sua coerenza con l'obiettivo annuale è obbligato il collegio dei revisori, entro e non oltre il mese successivo al trimestre di riferimento. (art.29, c.17, legge 27 dicembre 2002, n.289).

5.1. Se l'obiettivo trimestrale non è rispettato l'Ente è tenuto a riassorbire lo scostamento intervenendo sui pagamenti al fine di garantire il rientro nella determinazione del saldo.

6. Il collegio dei revisori, inoltre, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, verifica il rispetto degli obiettivi e, in caso di mancato raggiungimento, ne dà comunicazione al ministero interno. (art.29, c.16).

6.1. Della mancata comunicazione rispondono personalmente i componenti del collegio inadempiente.

6.2. La comunicazione deve essere trasmessa anche all'ANCI, all' UNCEM e all'UPI. (art.29, c.17).

## LA RIDUZIONE DEL RAPPORTO DEBITO/PIL

1. Le azioni il miglioramento del saldo finanziario supportano anche l'obiettivo della riduzione del rapporto tra l'ammontare di debito e il prodotto interno lordo, pur non essendo più, quest'ultimo, dal 2002, obiettivo imposto agli enti locali.

(circolare ministero tesoro, 12 marzo 1999, n.11).

2. Ai fini della riduzione del debito, gli enti possono anche procedere al rimborso anticipato dei prestiti contratti con la Cassa dd. pp., ad eccezione di quelli con quota a parziale o totale carico di altri soggetti.

(art.28, c.3, legge 23 dicembre 1998, n.448).

2.1. L'eventuale contributo erariale spettante sui mutui oggetto di estinzione rimane invariato, sia per quanto attiene all'oggetto quantitativo che alla durata del contributo stesso.

(circolare ministero interno, 27 aprile 1999, n.F.L.19).

L'estinzione anticipata dei mutui Cassa dd. pp.

1. Al rimborso anticipato non si applica la penale prevista dalle vigenti disposizioni.
2. Per accedere alla estinzione anticipata dei mutui, il consiglio dell'ente deve deliberare un piano finanziario dei mutui concessi dalla Cassa dd. pp. di cui si chiede il rimborso, riferito al quinquennio che ha inizio con l'anno di presentazione della domanda di estinzione anticipata, e deve mostrare l'andamento del debito alla fine di ciascuno degli anni del quinquennio stesso.
  - 2.1. La deliberazione consiliare con la quale viene approvato il piano finanziario deve, altresì, contenere una dettagliata relazione illustrativa.
  - 2.2. Nel piano deve tenersi conto e indicare espressamente il risparmio di interessi conseguente alla estinzione anticipata dei mutui, che determina avanzo di parte corrente per il quinquennio, e la stima delle previsioni sulle entrate derivanti da dismissioni mobiliari.
3. In relazione al debito residuo risultante alla fine di ciascun anno del quinquennio, occorre, poi, determinarne il rapporto con il PIL che deve essere rappresentato da un valore che evidenzi almeno due cifre decimali diverse da zero.
4. La riduzione del rapporto debito residuo/PIL deve essere tale da assicurare che, alla fine del quinquennio, rispetto all'anno iniziale, sia almeno del 10%.
  - 4.1. È consentita una temporanea inversione di tendenza nella riduzione continuativa del rapporto, purché non comprometta, comunque, il raggiungimento dell'obiettivo finale.
5. I piani finanziari potranno essere formulati anche in anni successivi al 2000, sempre con prospettiva quinquennale.
  - 5.1. La domanda di estinzione deve indicare, oltre all'ammontare complessivo delle risorse da destinare all'estinzione anticipata, anche l'eventuale distribuzione delle risorse stesse per rimborso anticipato dei mutui nell'arco del quinquennio, nonché le scadenze nelle quali effettuare i versamenti dell'anno in corso.
  - 5.2. Nel caso in cui il piano finanziario preveda estinzioni distribuite nell'arco del quinquennio, le scadenze prescelte entro le quali effettuare i versamenti devono essere comunicate alla Cassa dd.pp. entro il 31 marzo di ogni anno.
  - 5.3. I versamenti possono essere effettuati entro e non oltre le date del 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno.
  - 5.4. Per i versamenti effettuati entro il 30 giugno, la riduzione del debito residuo decorrerà dal 1° luglio.
  - 5.5. Per i versamenti effettuati entro il 31 dicembre, la riduzione del debito decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo.

6. I piani finanziari formulati per gli anni 2001/2005 e successivi, devono essere trasmessi al Ministero dell'economia e finanze ed alla Cassa dd.pp. entro il 31 marzo del primo anno del quinquennio.

7. Per i piani finanziari relativi agli anni 2001/2005 e per quelli successivi, presentati entro il 31 marzo del primo anno del quinquennio, la verifica del rispetto delle prescrizioni è effettuata dalla Cassa dd. pp. che ne comunica l'esito al Ministero dell'economia e finanze entro il 30 aprile .

7.1. Il Ministero dell'economia e finanze, entro il successivo 15 maggio, informa gli enti circa l'approvazione del piano ed autorizza la Cassa dd. pp. ad estinguere i mutui in essere partendo da quelli con tasso nominale più elevato e, a parità di tasso, con vita residua piu' breve e fino a copertura dell'entità autorizzata.

7.2. La Cassa dd.pp. provvede ad estinguere anticipatamente alla pari mutui fino a concorrenza dell'ammontare delle risorse indicate dall'ente.

7.3. Non può procedersi all'estinzione parziale di un singolo mutuo.

8. La Cassa dd. pp. comunica agli enti, entro il 15 giugno ed il 30 ottobre, la somma da versare alla scadenza prescelta, l'elenco dei finanziamenti che saranno estinti e le modalità per il pagamento.

8.1. Il versamento deve essere effettuato alle scadenze prescelte, entro e non oltre le date del 30 giugno e 31 dicembre, ed allo stesso deve seguire, con urgenza, la trasmissione alla Cassa dd. pp. di copia della quietanza o della ricevuta del bollettino di c/c postale.

8.2. A ricezione, la Cassa dd.pp. provvederà ad estinguere i mutui e a trasmettere il relativo provvedimento.

9. La mancata esecuzione dei versamenti nei termini non consente di dare corso all'operazione di estinzione.

10. Nella determinazione delle somme da pagare, il residuo debito da versare è decurtato delle somme eventualmente non erogate dalla Cassa dd. pp., relativamente ai mutui non ancora interamente somministrati.

11. Ai fini del monitoraggio dei piani finanziari, ciascun ente deve trasmettere alla Cassa dd. pp., entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2000 per i piani finanziari 1999/2003, una tabella contenente i dati tratti dal rendiconto dell'esercizio precedente e le eventuali nuove stime per gli anni successivi elaborati su prospetto strutturato in modo analogo al piano finanziario presentato e approvato.

11.1. In presenza di una dinamica divergente da quella programmata, la Cassa dd. pp. provvede ad informare il Ministero dell'economia e finanze.

12. Il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano alla fine del quinquennio comporterà il pagamento della penale per l'estinzione anticipata dei mutui Cassa dd. pp., nella misura fissata dal D.M. 7 gennaio 1998, pari alla differenza tra il valore attuale delle rate di ammortamento residue, utilizzando come tasso di sconto il tasso nominale vigente per i mutui ordinari della Cassa al momento della presentazione della domanda di estinzione anticipata, e il residuo debito stesso.

12.1. La Cassa dd.pp. ne da comunicazione al Ministro dell'economia e finanze ai fini dell'emanazione del provvedimento per l'attivazione della procedura del recupero della penale.

12.2. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato in tre anni, anche mediante riduzione dei trasferimenti statali, oppure con recupero coattivo della Cassa dd. pp., mediante trattenuta sui crediti a qualsiasi titolo degli enti mutuatari.

Estinzione agevolata mutui Cassa dd.pp.

1. Per il periodo 2003 – 2008, i dati del Pil nazionale da utilizzare nella formulazione dei piani finanziari di cui all'art.28, comma 3, della legge 448/1998, per l'estinzione agevolata dei mutui contratti con la Cassa dd.pp., sono i seguenti:

anno 2003 - 1.300.177 mln. euro

“ 2004 - 1.352.464 “ “

“ 2005 - 1.407.432 “ “

“ 2006 - 1.466.930 “ “

“ 2007 - 1.530.194 “ “

“ 2008 - 1.595.992 “ “

(circolare ministero economia e finanze, dipartimento del tesoro, 9 ottobre 2003, n.7, in G.U. n.241 del 16 ottobre 2003).

## ADEMPIMENTI E SCADENZE ANNO 2004

30 Gennaio

- Trasmissione, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, al Ministero dell'economia e finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – Ufficio II - mediante applicazione web, all'ANCI, all'UNCCEM e all'UPI, del prospetto sui saldi finanziari relativi a tutto il quarto trimestre 2003.

29 Febbraio

- Segnalazione da inviare all'indirizzo di posta elettronica infogepa@tesoro.it, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al ministero dell'economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello stato, ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, dei pagamenti che si prevede saranno disposti dall'Ente nel 2° bimestre 2004, qualora siano di ammontare complessivo superiore al 102% dei pagamenti disposti nello stesso 2° bimestre dell'anno precedente, con sintetica esposizione delle motivazioni che determinano la prevista eccedenza di spesa, e dell'importo che si ritiene dover prelevare, tramite il tesoriere, dalla contabilità speciale di tesoreria unica intestata all'Ente medesimo.

31 marzo

- Presentazione al Ministero dell'economia e finanze - dipartimento del tesoro - direz. I - via xx settembre, 97 - 00187 Roma - e alla Cassa depositi e prestiti, da parte delle province e dei comuni che vogliono procedere al rimborso anticipato dei mutui contratti con la Cassa medesima, della domanda di estinzione anticipata, con annesso piano finanziario 2004/2008 accompagnato da relazione illustrativa e dalla relativa deliberazione consiliare di approvazione(1).

- Predisposizione dei saldi trimestrali cumulati di cassa 2004 per la sottoposizione alle valutazioni di coerenza del collegio dei revisori e per la successiva comunicazione al ministero dell'economia e finanze.

30 aprile

- Comunicazione, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, al Ministero dell'economia e finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – Ufficio II - della previsione cumulativa del saldo finanziario di cassa 2004, articolata per trimestri, coerente con l'obiettivo annuale.

- Comunicazione, da parte dei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 60.000 abitanti, alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio, della previsione cumulativa del saldo finanziario di cassa 2004, articolata per trimestri, coerente con l'obiettivo annuale.

30 aprile

- Verifica, da parte del collegio dei revisori, del rispetto dell'obiettivo programmatico del saldo trimestrale finanziario di cassa relativo al 1° trimestre 2004.

- Trasmissione, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, al ministero dell'economia e finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – ufficio II, mediante applicazione web, all'ANCI, all'UNCCEM e all'UPI, del prospetto sui saldi finanziari, relativi a tutto il 1° trimestre 2004

- Segnalazione da inviare all'indirizzo di posta elettronica infogepa@tesoro.it, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al ministero dell'economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello stato, ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, dei pagamenti che si prevede saranno disposti dall'Ente nel 3°

bimestre 2004, qualora siano di ammontare complessivo superiore al 102% dei pagamenti disposti nello stesso 3° bimestre dell'anno precedente, con sintetica esposizione delle motivazioni che determinano la prevista eccedenza di spesa, e dell'importo che si ritiene dover prelevare, tramite il tesoriere, dalla contabilità speciale di tesoreria unica intestata all'Ente medesimo.

- Termine entro il quale la Cassa depositi e prestiti deve verificare il rispetto delle prescrizioni sui piani finanziari 2004/2008 trasmessi dagli enti entro il 31 marzo 2004 e comunicarne l'esito al Ministero dell'economia e finanze.

15 maggio

- Comunicazione alle province ed ai comuni che hanno presentato domanda di estinzione anticipata dei mutui Cassa dd.pp. con piano finanziario 2004/2008, da parte del Ministero dell'economia e finanze, di approvazione del piano medesimo.

- Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti, da parte del Ministero dell'economia e finanze, alla estinzione anticipata dei mutui.

15 giugno

- Termine entro il quale la Cassa depositi e prestiti deve comunicare le somme da versare alla scadenza prescelta, entro e non oltre il 30 giugno, per l'estinzione anticipata, l'elenco dei finanziamenti che saranno estinti, nonché le modalità di pagamento, alle province e comuni che hanno presentato domanda di rimborso dei mutui con piano finanziario 2004/2008 presentato entro il 31 marzo 2004

30 giugno

- Segnalazione da inviare all'indirizzo di posta elettronica infogepa@tesoro.it, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al ministero dell'economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello stato, ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, dei pagamenti che si prevede saranno disposti dall'Ente nel 4° bimestre 2004, qualora siano di ammontare complessivo superiore al 102% dei pagamenti disposti nello stesso 4° bimestre dell'anno precedente, con sintetica esposizione delle motivazioni che determinano la prevista eccedenza di spesa, e dell'importo che si ritiene dover prelevare, tramite il tesoriere, dalla contabilità speciale di tesoreria unica intestata all'Ente medesimo.

- Trasmissione alla Cassa depositi e prestiti, da parte delle province e dei comuni che hanno

presentato nei termini domanda di estinzione anticipata con piano finanziario 2003/2007 o precedente, di una tabella contenente i dati tratti dal rendiconto dell'esercizio 2003 e le eventuali nuove stime per gli anni successivi, ai fini del monitoraggio dei piani finanziari. ( 2 )

- Termine entro il quale deve essere eseguito il versamento alla Cassa depositi e prestiti delle risorse destinate all'estinzione anticipata di mutui, per la quota che andrà a ridurre il residuo debito dal 1° luglio, nella misura comunicata entro il 15 giugno dalla Cassa dd.pp. medesima, da parte delle province e dei comuni che hanno presentato domanda di rimborso dei mutui con piano finanziario (3).

- Trasmissione alla Cassa depositi e prestiti - Div. V - anche via fax, di copia della quietanza o della ricevuta del bollettino di c/c postale.

30 luglio

- Verifica, da parte del collegio dei revisori, del rispetto dell'obiettivo programmatico del saldo trimestrale finanziario di cassa relativo al 2° trimestre 2004.

- Trasmissione, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, al ministero dell'economia e finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – ufficio II, mediante applicazione Web, all'ANCI, all'UNCEM e all'UPI, del prospetto sui saldi finanziari, relativi a tutto il 2° trimestre 2003

31 Agosto

- Segnalazione da inviare all'indirizzo di posta elettronica infogepa@tesoro.it, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al ministero dell'economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello stato, ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, dei pagamenti che si prevede saranno disposti dall'Ente nel 5° bimestre 2004, qualora siano di ammontare complessivo superiore al 102% dei pagamenti disposti nello stesso 5° bimestre dell'anno precedente, con sintetica esposizione delle motivazioni che determinano la prevista eccedenza di spesa, e dell'importo che si ritiene dover prelevare, tramite il tesoriere, dalla contabilità speciale di tesoreria unica intestata all'Ente medesimo.

30 ottobre

- Termine entro il quale la Cassa depositi e prestiti deve comunicare le somme da versare alla scadenza prescelta, entro e non oltre il 31 dicembre, per l'estinzione anticipata, l'elenco dei finanziamenti che saranno estinti, nonché le modalità di pagamento, alle province ed ai comuni che hanno presentato domanda di rimborso dei mutui. (4)

- Trasmissione, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, al ministero dell'economia e finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – ufficio II, mediante applicazione Web, all'ANCI, all'UNCEM e all'UPI, del prospetto sui saldi finanziari, relativi a tutto il 3° trimestre 2004.

31 ottobre

- Verifica, da parte del collegio dei revisori, del rispetto dell'obiettivo programmatico del saldo trimestrale finanziario di cassa relativo al 3° trimestre 2004.
- Segnalazione da inviare all'indirizzo di posta elettronica infogepa@tesoro.it, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al ministero dell'economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello stato, ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, dei pagamenti che si prevede saranno disposti dall'Ente nel 6° bimestre 2004, qualora siano di ammontare complessivo superiore al 102% dei pagamenti disposti nello stesso 6° bimestre dell'anno precedente, con sintetica esposizione delle motivazioni che determinano la prevista eccedenza di spesa, e dell'importo che si ritiene dover prelevare, tramite il tesoriere, dalla contabilità speciale di tesoreria unica intestata all'Ente medesimo.

31 dicembre

- Termine entro il quale deve essere eseguito il versamento alla Cassa depositi e prestiti delle risorse destinate all'estinzione anticipata di mutui, per la quota che andrà a ridurre il residuo debito dal 1° gennaio dell'anno successivo, nella misura comunicata entro il 30 ottobre dalla Cassa dd. pp. medesima (5)
- Trasmissione alla Cassa depositi e prestiti - Div. V – anche via fax, di copia della quietanza o della ricevuta del bollettino di c/c postale.
- Segnalazione da inviare all'indirizzo di posta elettronica infogepa@tesoro.it, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al ministero dell'economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello stato, ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, dei pagamenti che si prevede saranno disposti dall'Ente nel 1° bimestre 2005, qualora siano di ammontare complessivo superiore al 102% dei pagamenti disposti nello stesso 1° bimestre dell'anno precedente, con sintetica esposizione delle motivazioni che determinano la prevista eccedenza di spesa, e dell'importo che si ritiene dover prelevare, tramite il tesoriere, dalla contabilità speciale di tesoreria unica intestata all'Ente medesimo.

Note

- (1 ) Alla stessa scadenza di ogni anno, nel caso in cui il piano finanziario preveda estinzioni distribuite nell'arco del quinquennio, devono essere comunicate alla Cassa dd.pp. le scadenze prescelte entro le quali eseguire i versamenti.
- ( 2 ) La tabella deve essere trasmessa ogni anno, con riferimento ai dati dell'esercizio precedente ed alla stima per gli anni successivi, compresi nel piano finanziario.
- ( 3 ) Il versamento deve essere eseguito alla scadenza prescelta, entro e non oltre la data del 30 giugno, di ogni anno ricompreso nel piano finanziario.

di ogni anno ricompreso nel piano finanziario.

( 4 ) La comunicazione deve essere effettuata, alla stessa scadenza del 30 ottobre, per ogni anno ricompreso nel piano finanziario.

( 5 ) Il versamento deve essere eseguito alla scadenza prescelta, entro e non oltre la data del 31 dicembre, di ogni anno ricompreso nel piano finanziario.